

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2024, presso la sede del Parco Archeologico di Pompei, sita alla Via Plinio 26,

TRA

Il **Ministero della Cultura**, di seguito indicato anche come “MIC” - il **Parco Archeologico di Pompei** con sede legale in Pompei, via Plinio, n. 26, C.F./P.IVA: 90083400631, in persona del legale rapp.te p.t., il Direttore Generale Gabriel Zuchtriegel, nato a Weingarten il 24.06.1981, PEC: pa.pompei@pec.cultura.gov.it,

E

il **Comune di Pompei**, di seguito indicato anche come "il Comune", codice fiscale n. 00495640633, in persona del Dirigente VI Settore Tecnico ing. Gianluca Fimiani, domiciliato per ragioni d'ufficio in Pompei, Via Bartolo Longo, 36, PEC: protocollo@pec.comune.pompei.na.it

VISTO

- Il Decreto Legislativo 18 marzo 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D. Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale , ed in particolare l’art. 112 comma 9 secondo cui “ *possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali;*
- L. 241/90, all’art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
- L’art. 7 del D.lgs n.36/2023 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attivare forme di cooperazione per la realizzazione di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa;

- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e ss.mm.ii., recante l'organizzazione e funzionamento dei musei statali;
- il D.M. del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;
- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 05/02/2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance il Dpcm 169/2020,

PREMESSO CHE

- 1) il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MIC dotato di autonomia speciale, che esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- 2) il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all’art.6 definisce la funzione di “valorizzazione” dei beni culturali identificandola nell’ attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- 3) Il Comune di Pompei, ai sensi degli art. 3 e 4 del proprio statuto, *“vanta il monumento archeologico più famoso e visitato al mondo, dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità... e quale città per antonomasia degli scavi consacra il valore universale dei beni culturali presenti sul territorio comunale al fine di “garantire la tutela a beneficio di tutta la comunità”, promuovendone la valorizzazione e la conoscenza”*;
- 4) Il Parco Archeologico di Pompei con noto protocollo 1161 del 06/02/2023 ha ricevuto e considerato favorevolmente da parte della società ENEL X una proposta di partenariato consistente in un’iniziativa di project financing, avente ad oggetto lo svolgimento di uno studio di fattibilità per la creazione di un impianto di illuminazione notturna del Parco, lungo il tragitto da Porta Anfiteatro a Casina dell'Aquila, per la realizzazione di percorsi di visita notturni. In data 16/10/2024 con protocollo 11652 la stessa ENELX trasmetteva ai sensi dell’art.193 del D.lgs 36/2023, la propria candidatura per essere nominato Promotore ai fini dell'affidamento della concessione, inviando progetto di fattibilità tecnico economica, al momento oggetto di verifica da parte dell’Ufficio Tecnico del Parco Archeologico di Pompei.
- 5) Il Comune di Pompei, in coerenza con quanto previsto dalle richiamate norme statutarie, ha manifestato la volontà di partecipare alla realizzazione di tale intervento cofinanziando e

cogestendo l'opera, al fine incentivare il valore territoriale e favorire l'indotto locale attraverso la valorizzazione dei percorsi notturni giusta Delibera di Giunta Comunale nr 82 del 18/04/2024, stanziando un importo pari ad € 600.000,00;

- 6) L'attuale Amministrazione intende promuovere la tutela, la conservazione, la formazione, la valorizzazione e fruibilità del Patrimonio e delle Attività Culturali cittadine;
- 7) Il Parco Archeologico di Pompei ed il Comune di Pompei hanno espresso la volontà di dare attuazione, per la parte di propria competenza, ai contenuti del su richiamato accordo ed hanno, pertanto, dato luogo ad incontri e tavoli tecnici, finalizzati a precisare e portare avanti l'impegno e la volontà di dare attuazione agli obiettivi preposti, ciascuno per il proprio ambito istituzionale, nell'ottica della piena tutela conservazione, valorizzazione e fruizione del bene culturale in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- La valorizzazione dell'identità e la tipicità del territorio ovvero dell'ampio patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico rappresentano per il Comune di Pompei, oltre che un dovere, una grande opportunità socioeconomico: in quanto cultura e turismo costituiscono, infatti un binomio vincente per il rilancio del territorio;
- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione, la formazione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale.
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamando il principio della concertazione;
- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso, eventi, rassegne, iniziative culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio, con il risultato di un complesso lavoro di ideazione, ricerca, progettazione e approfondimento di particolari aspetti del patrimonio, attraverso un sapiente impegno organizzativo, che di fatto lo sottende;
- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle

reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;

- tale forma di collaborazione garantirebbe la piena valorizzazione del bene, come la città antica di Pompei, aumentandone la fruizione da parte di un numero sempre più ampio di visitatori, anche in fasce orarie prolungate e differenziate favorendo la permanenza dei turisti sul territorio con evidenti benefici per l'indotto ricettivo e turistico di Pompei.

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Costituiscono parte integrante della presente convenzione le premesse e gli allegati in essa richiamati.

Art. 2 (Oggetto dell'accordo)

Le parti con il presente accordo, intendono attuare forme integrate di cooperazione, volte a potenziare l'efficienza e l'efficacia delle attività di promozione e valorizzazione del sito della città di Pompei, relativamente ai propri ambiti di competenza.

Con il presente accordo le parti si impegnano, reciprocamente per quanto di propria competenza, alla realizzazione di un percorso di visita notturno avente ad oggetto le seguenti caratteristiche ed aree del Parco:

- NECROPOLI DI PORTA NOCERA:
 - La porta Nocera e le mura della saranno illuminate con visione anche dall'esterno del Parco dalla via Plinio;
- ANFITEATRO:
 - I fornicci esterni saranno illuminati con luce RGB da utilizzare per sostenere le varie giornate mondiali a tema sociale;
 - Illuminazione scenografica interna dell'Anfiteatro per visite ed eventi serali;
 - Illuminazione del punto di snodo tra Anfiteatro, Palestra Grande e accesso a Iulia Felix;
- PERCORSO POMPEI PER TUTTI (tra Anfiteatro e Palestra Grande)
 - Illuminazione del percorso dall'ingresso di porta Anfiteatro fino all'ingresso dell'Anfiteatro e Palestra Grande;

- PALESTRA GRANDE
 - Illuminazione delle rampe di accesso, degli ingressi e dell'intero perimetro interno;
- IULIA FELIX:
 - Illuminazione del percorso di tutta di tutta la domus su passerella flottante che verrà equipaggiata con corpi illuminanti per valorizzare gli spazi interni;
 - l'illuminazione degli ambienti termali attualmente chiusi al pubblico, ma già provvisti di passerella flottante;
 - Illuminazione alla rampa di accesso al giardino lato Palestra Grande ed integrata anche con un'illuminazione dei giardini interni;
- OCTAVIUS QUARTIO:
 - Illuminazione dell'ingresso ed uscita della domus da via dell'Abbondanza fino all'ingresso del giardino: quest'ultimo potrà essere illuminato per dare una suggestione ma non sarà accessibile la sera;
- VIA DELL'ABBONDANZA:
 - Illuminazione dell'intero percorso dall'Anfiteatro all'Insula dei Casti Amanti integrando anche il vicolo che parte dai Casti Amanti e va verso i due depositi di San Paolino per la futura fruizione dell'area ex logistica della Regio I.

Art. 3 (Impegni delle parti)

- 1) **Il Parco**, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo garantisce:
 - l'avvio immediatamente dopo la sottoscrizione della presente convenzione di tutte le attività necessarie all'avvio del procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione dell'impianto di illuminazione notturna nei modi e nelle forme previste al Libro IV parte II Titolo IV (art. 193 e ss.) del codice dei contratti pubblici Dlgs 36/2023;
 - l'avvio immediatamente dopo la costruzione dell'impianto di illuminazione di tutte le attività necessarie all'allestimento ed alla realizzazione di percorsi serali lungo gli spazi oggetto dell'intervento, nell'ottica della migliore fruizione ricorrendo anche ad azioni di marketing e comunicazione;
 - la realizzazione da parte del Comune di Pompei di almeno 40 aperture serali, oltre l'ordinario orario di apertura al pubblico del Parco, mediante separati atti di concessione d'uso degli spazi di cui all'art. 2 del presente accordo, senza applicazione del canone di

concessione ricorrendo le condizioni di cui alla sezione B1 lettera c del D.M. 108 del 24/03/2024, fino al recupero del contributo versato dall'Ente a sostegno della realizzazione dell'intervento e comunque non oltre la durata del presente accordo.

- a rendere noto anche all'Amministrazione Comunale il programma relativo alla realizzazione di Eventi ed iniziative di carattere straordinario;
- di attivare forme di collaborazione con il Comune di Pompei per eventuali eventi serali ed altre iniziative che abbiano ad oggetto il percorso oggetto dell'intervento;
- di inserire nel proprio piano di comunicazione, per gli eventi ed i percorsi di cui alla presente convenzione, il riferimento alla città antica di Pompei;
- di attuare le varie forme di promozione/valorizzazione degli spazi oggetto del presente accordo.

2) **Il Comune** sempre per le finalità di cui al presente accordo, si impegna:

- a versare, a titolo di contributo e rimborso spese, l'importo di €. 600.00,00 a copertura dei costi stimati dei lavori di progettazione, realizzazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di illuminazione notturna;
- alla realizzazione di almeno 40 aperture serali secondo la disciplina della concessione d'uso degli spazi che prevede attività del personale del Parco in "c. terzi", oltre l'orario di apertura al pubblico del Parco secondo i rispettivi periodi dell'anno (stagione invernale – stagione estiva), e di contribuire alla promozione dell'iniziativa;
- a prevedere un biglietto di ingresso al percorso notturno, concordando con il Parco, anche per le opportune iscrizioni contabili, l'importo del prezzo del biglietto che si intende applicare ai visitatori e le relative royalties in favore del Parco che saranno determinate nei separati atti di concessione, onde stimare una previsione di entrata, il cui incasso sarà destinato al Comune di Pompei al netto delle royalties da versare al Parco, a copertura della somma investita nell'Evento.

ART.4 (Oneri)

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 del presente accordo, il Comune di Pompei si impegna solo a cofinanziare l'opera mediante l'erogazione di un contributo pari ad €. 600.000,00, stimato attualmente in circa il 50% dell'importo necessario che sarà versato al Parco a titolo di parziale rimborso di spese.

Si intendono escluse dal presente accordo le eventuali somme da destinare, sempre a titolo di rimborso spese, al personale del Ministero della Cultura per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti (**cd. Prestazioni in conto terzi**).

Tali somme saranno da corrispondere (secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2017, 205 e di cui alla circolare della Direzione generale Bilancio n. 36 del 9 aprile 2018) da parte dell'Ente Comunale per gli ulteriori n.40 eventi di propria iniziativa, che saranno disciplinati – anche in relazione alle entrate da bigliettazione – con separati e successivi accordi attuativi.

Sono altresì da intendersi escluse dal presente accordo eventuali contributi forfettari, che saranno richiesti dal Parco, quale mero rimborso, per l'utilizzo degli spazi in ragione dei costi sostenuti per la messa disposizione degli spazi (pulizie, consumi, ecc.).

ART.5 (Durata)

Il presente accordo ha la durata di anni 4 anni, eventualmente rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la volontà espressa di recesso, di una delle due parti, comunicata almeno sei mesi prima della scadenza.

ART.6 (Risoluzione)

Fermo restando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione, le Parti s'impegnano, preliminarmente, a ricorrere a rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per la definizione amichevole di qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo.

ART.7 (Comunicazioni e Uffici di riferimento)

Ogni comunicazione o richiesta, riferibile al presente atto, dovrà essere effettuata per iscritto o a mezzo pec all'altra Parte presso le sedi, così come indicate in epigrafe, o presso altro indirizzo comunque comunicato per iscritto dalla parte interessata.

Il referente del Parco Archeologico di Pompei ai fini del presente atto è individuato nella persona del Funzionario Tecnico Ing. Vincenzo Calvanese, incaricato quale responsabile unico di progetto.

Il referente del Comune di Pompei ai fini del presente atto è individuato nella persona del Dirigente del VI Settore Ing. Gianluca Fimiani.

ART.8 (Tavolo Tecnico)

Al fine di garantire le finalità di cui al presente atto, verrà istituito un tavolo tecnico con sede presso gli uffici del Parco, che sarà composto, allo stato, da 2 rappresentanti per ciascuno degli enti individuati, entro 6 mesi, dalle amministrazioni sottoscriventi.

Il tavolo tecnico avrà lo scopo di sviluppare e regolamentare il progetto di valorizzazione coerentemente gli obiettivi strategici fissati del PAP allo scopo di ricercare adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento, oltre che dei soggetti sottoscrittori dell'accordo, anche di ulteriori soggetti pubblici e

privati in conformità alle finalità istituzionali di valorizzazione dell'accordo e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente. Il Tavolo Tecnico si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta. I membri partecipano esclusivamente a titolo gratuito, ha funzione meramente consultiva in ordine alle attività o lavori da espletarsi dalle singole amministrazioni costituite, per elaborare iniziative concomitanti delle altre amministrazioni. L'Organismo è convocato a mezzo PEC all'indirizzo delle singole amministrazioni oggi costituite.

Art.9 (Modifiche)

La presente convenzione potrà essere soggetta a modifiche e/o integrazioni previo atto sottoscritto da entrambe le parti. Ogni modifica del presente atto potrà essere provata solo mediante atto scritto. Nella esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione potranno eventualmente essere coinvolti altri soggetti individuati previo assenso delle parti, con esclusione di ogni ulteriore costo.

Art.10 (Dichiarazioni finali)

Le parti danno atto di avere negoziato, ed approvato, ogni singola clausola del presente atto.

Art.11 (Clausola di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le parti fanno espresso rinvio alle leggi, ai regolamenti in vigore.

Art.12 (Registrazione)

Il presente atto viene redatto in triplice copia e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Art.13 (Tutela dei dati personali)

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art.14 (Foro competente)

Per le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente il Foro di Torre Annunziata.

Art. 15 (Norma finale)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applicano le norme ed i regolamenti di legge vigenti.

Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 12 pagine, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, e assolve l'imposta di registro per il caso d'uso.

====Letto, Approvato e Sottoscritto. =====

Per il Parco Archeologico di Pompei
Direttore Generale

Per il Comune di Pompei
Il Dirigente del VI Settore – LL.PP.